



Città Metropolitana di Messina

697

13/02/2025

Proposta di determinazione n. _____ del _____

660

13/02/2025

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. _____ del _____

I Direzione "Servizi Legali e del Personale"
Servizio "Gestione Giuridica del Personale"
Ufficio "Programmazione Acquisizione Personale"

OGGETTO: Autorizzazione a fruire di 3 giorni di permesso mensile ai sensi dell'art. 33, comma 3, della Legge n.104/92, come riformulato dall'art. 3, comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 105/2022 del 30/06/2022, alla dipendente con matricola n. 1426.

IL FUNZIONARIO E.Q.

PREMESSO che con Determinazione Dirigenziale n. 3527 del 13/09/2024, la dipendente con matricola in oggetto indicata, è stata autorizzata ad assentarsi dal servizio per 3 giorni o 18 ore di permesso mensile, ai sensi del 3 comma dell'art. 33 della legge 104/92, riformulato dall'art. 3, comma 1, lettera b), n. 2), del D.Lgs. n. 105/22 del 30/06/2022, per assistere la madre, riconosciuta persona con handicap in situazione di gravità;

CHE, successivamente, con Determinazione Dirigenziale n. 4615 del 25/11/2024, la stessa è stata autorizzata ad assentarsi dal servizio per ulteriori 3 giorni di permesso mensile, fruibili anche in maniera continuativa, o ad ore, nel limite massimo di 18 mensili, ai sensi del 3 comma dell'art. 33 della legge 104/92, riformulato dall'art. 3, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 105/2022 del 30/06/2022, per assistere il coniuge, nella qualità di secondo familiare da assistere, riconosciuto persona con handicap in situazione di gravità, giusto Verbale del 18/11/2024 del Centro medico legale INPS di Messina con revisione maggio 2026, e fino a quando lo stesso non venga ricoverato a tempo pieno in struttura pubblica o privata che assicuri assistenza sanitaria continuativa;

CHE con istanza del 31/01/2025, assunta al protocollo generale di questo Ente in data 05/02/2025 al n. 5085/25, la dipendente con matricola in oggetto indicata, ha chiesto la modifica della fruizione dei benefici previsti dall'art. 33, comma 3, della legge 5.2.1992, n° 104, riformulato dall'art. 3 - comma 1 lett. b) n. 2 del D.Lgs. n. 105/22 del 30/06/2022, autorizzati con Determinazione Dirigenziale n. 4615 del 25/11/2024, per assistere, alternativamente con altro avente diritto, il coniuge, riconosciuto persona con handicap in situazione di gravità, non ricoverato a tempo pieno in struttura pubblica o privata;

VISTA la dichiarazione sostitutiva della dipendente, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, allegata all'istanza, nella quale la stessa dichiara di assistere alternativamente con altro avente diritto il familiare disabile, nel limite complessivo di giorni 3 o 18 ore mensili, cumulativamente per entrambi gli aventi diritto;

VISTO l'art. 3, comma 1, lettera b), n. 2), del D.Lgs. n. 105/22 del 30/06/2022, che ha riformulato il 3° comma dell'art. 33 della legge n° 104/1992, così come segue:

*Il lavoratore dipendente, pubblico o privato, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa, per assistere una persona con disabilità in situazione di gravità, che non sia ricoverata a tempo pieno, rispetto alla quale il lavoratore sia coniuge, parte di un'unione civile ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, convivente di fatto ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della medesima legge, parente o affine entro il secondo grado. In caso di mancanza o decesso dei genitori o del coniuge o della parte di un'unione civile o del convivente di fatto, ovvero qualora gli stessi siano affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i 65 anni di età, il diritto è riconosciuto a parenti o affini entro il terzo grado della persona con disabilità in situazione di gravità. **Fermo restando il limite complessivo di tre giorni, per l'assistenza allo stesso individuo con disabilità in situazione di gravità, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli sopra elencati, che possono fruirne in via alternativa tra loro. Il lavoratore ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone con disabilità in situazione di gravità, a condizione che si tratti del coniuge o della parte di un'unione civile di cui all'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, o del convivente di fatto ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della medesima legge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con disabilità in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.***

CONSIDERATO che il coniuge, nella qualità di secondo familiare da assistere, in quanto affine di primo grado, rientra nella fattispecie prevista per cui la dipendente ha chiesto di usufruire dei benefici previsti dall'art. 3, comma 1, lettera b), n. 2), del D.Lgs. n. 105/22 del 30/06/2022, che ha riformulato il 3° comma dell'art. 33 della legge n° 104/1992;

VISTO l'art.33 del CCNL del 21.05.2018 relativo al personale del Comparto Funzioni Locali triennio 2016-2018 che, al comma 1, prevede che i permessi di cui all'art.33, comma 3, della legge 104/92, sono utili ai fini delle ferie e possono essere utilizzati anche ad ore, nel limite massimo di 18 ore mensili e, ai commi 2 e 3, prevede che il dipendente predispone, di norma, una programmazione mensile dei giorni in cui intende assentarsi, da comunicare all'ufficio di appartenenza all'inizio di ogni mese. In caso di necessità ed urgenza, il lavoratore comunica l'assenza nelle 24 ore precedenti la fruizione del permesso e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui il dipendente si avvale del permesso stesso;

VISTE le circolari n. 8/2008 e n. 13/2010 del Dipartimento Funzione Pubblica;

VISTO il D.Lgs. n. 119 del 18/07/2011;

VISTO il D.Lgs. n. 105 del 30/06/2022;

VISTO l'interpello n.30 del 06/07/2010 con il quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, ha ritenuto, in linea con la ratio ispiratrice della legge n.104/92, che il diritto alla fruizione del congedo straordinario retribuito da parte del familiare non può essere escluso, a priori, nei casi in cui il disabile svolga, nel medesimo periodo, attività lavorativa;

VISTO il messaggio n. 24705 del 30/12/2011, con il quale l'INPS ha recepito tale indicazione confermando che il familiare del lavoratore in situazione di disabilità grave può beneficiare dell'istituto del congedo straordinario retribuito, nonché dei permessi di cui all'art.33, comma 3, della L.104/92, durante il periodo di svolgimento dell'attività lavorativa da parte del disabile medesimo;

VISTO, altresì, il parere n. 44274 del 05/11/2012 del Dipartimento della Funzione Pubblica che, riconosce i benefici in esame al dipendente che assiste un congiunto lavoratore in situazione di handicap grave, il quale fruisce dei permessi per se stesso e prevede: “ In merito la normativa non preclude espressamente la fruizione del beneficio ove il disabile prenda i permessi per se stesso. La situazione ordinaria è che le giornate fruito come permesso ex l.104/92 coincidano, ma ciò non esclude che qualora il lavoratore che assiste un disabile abbia la necessità di assentarsi per svolgere attività per conto del disabile, nelle quali non è necessaria la sua presenza, il primo possa fruire dei permessi anche nelle giornate in cui la persona disabile si rechi regolarmente a lavoro. Pertanto, considerando anche la varietà delle situazioni che di fatto possono presentarsi, si è dell'avviso che una limitazione dell'agevolazione da questo punto di vista difficilmente potrebbe giustificarsi in base alla legge”;

VISTO l'art.25, comma 6 bis del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge n.114 dell'11 agosto 2014, che testualmente dispone: “Nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura. La convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità, è di competenza dell'INPS”;

VISTA la circolare INPS n.127 del 08/07/2016 che, in attuazione dell'art.25, comma 6 bis, del D.L. n.90/2014, precisa, nel caso di verbale medico con revisione, che i lavoratori titolari dei benefici della legge 104/92, art. 33 commi 3 e 6, possono continuare a fruire dei permessi della summenzionata legge, nel periodo compreso tra la data di scadenza del verbale rivedibile e il completamento dell'iter sanitario di revisione, senza dover presentare una nuova domanda di autorizzazione;

VISTA l'istruttoria dell'Ufficio “Programmazione Acquisizione Personale”;

CONSIDERATO, pertanto, che l'istanza dell'interessata può essere accolta;

VISTA la L. R. n° 48 dell'11 dicembre 1991 e la L.R. n° 30/2000 che disciplinano l'Ordinamento Regionale degli Enti Locali in Sicilia;

VISTO il D.Lgs. n.267/2000;

VISTO il D.Lgs. n.165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTA la L. R. n. 8/2014;

VISTA la L. R. n. 26/2014;

VISTA la L. R. n. 15/2015;

VISTA la L. R. n. 8/2016;

VISTO il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO il Regolamento sui controlli interni;

VERIFICATA l'insussistenza di conflitto di interesse prevista dagli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina, approvato con D.S. n. 175 del 03 ottobre 2024, in capo al Responsabile del procedimento e verificata la normativa anticorruzione;

P R O P O N E

PER QUANTO scritto in premessa, che qui deve intendersi integralmente riportato;

AUTORIZZARE la dipendente, con matricola in oggetto indicata, a fruire alternativamente con altro avente diritto, di 3 giorni di permesso mensile, ai sensi del 3° comma dell'art. 33 della legge 104/92, riformulato dall'art.3, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 105/22 del 30/06/2022, per assistere il coniuge, riconosciuto persona con handicap in situazione di gravità, fino a quando lo stesso non venga ricoverato a tempo pieno in struttura pubblica o privata che assicuri assistenza sanitaria continuativa;

STABILIRE che, dalla data di revisione (maggio 2026) del verbale medico di riconoscimento della situazione di gravità dell'handicap del coniuge, la dipendente con matricola indicata in oggetto, potrà continuare ad usufruire dei benefici summenzionati fino al completamento dell'iter sanitario di revisione;

CHE la stessa dovrà trasmettere all'Ufficio competente il nuovo verbale medico non appena in suo possesso, con l'obbligo di comunicare tempestivamente ogni variazione delle situazioni di fatto e di diritto dichiarate nella domanda a suo tempo presentata;

CHE, nel caso in cui la visita di revisione si concluda con un verbale di mancata conferma dello stato di disabilità grave del coniuge, gli effetti del provvedimento di autorizzazione dei benefici cesseranno con decorrenza dal giorno successivo alla data di definizione del nuovo verbale;

DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri finanziari.

Il Funzionario E.Q.
(Dott. Felice Sparacino)
Firmato digitalmente

IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di leggi e ai regolamenti attualmente vigenti;

VERIFICATA l'insussistenza di conflitto di interesse prevista dagli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina, approvato con D.S.

n. 175 del 03 ottobre 2024, in capo al firmatario del provvedimento e verificata la normativa anticorruzione,

D E T E R M I N A

PER QUANTO scritto in premessa, che qui deve intendersi integralmente riportato;

AUTORIZZARE la dipendente, con matricola in oggetto indicata, a fruire alternativamente con altro avente diritto, di 3 giorni di permesso mensile, ai sensi del 3° comma dell'art. 33 della legge 104/92, riformulato dall'art.3, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 105/22 del 30/06/2022, per assistere il coniuge, riconosciuto persona con handicap in situazione di gravità, fino a quando lo stesso non venga ricoverato a tempo pieno in struttura pubblica o privata che assicuri assistenza sanitaria continuativa;

STABILIRE che, dalla data di revisione (maggio 2026) del verbale medico di riconoscimento della situazione di gravità dell'handicap del coniuge, la dipendente con matricola indicata in oggetto, potrà continuare ad usufruire dei benefici summenzionati fino al completamento dell'iter sanitario di revisione;

CHE la stessa dovrà trasmettere all'Ufficio competente il nuovo verbale medico non appena in suo possesso, con l'obbligo di comunicare tempestivamente ogni variazione delle situazioni di fatto e di diritto dichiarate nella domanda a suo tempo presentata;

CHE, nel caso in cui la visita di revisione si concluda con un verbale di mancata conferma dello stato di disabilità grave del coniuge, gli effetti del provvedimento di autorizzazione dei benefici cesseranno con decorrenza dal giorno successivo alla data di definizione del nuovo verbale;

DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri finanziari;

DARE ATTO che con la sottoscrizione del presente provvedimento si attesta la regolarità, la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

DARE ATTO, altresì, che la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 contenente disposizioni per adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679.

TRASMETTERE copia della presente Determinazione Dirigenziale:

Al Sindaco Metropolitan;

Al Direttore Generale;

Alla Segretaria Generale;

Alla Dirigente della VII Direzione "Servizi Generali e Politiche dello Sviluppo Economico e Culturale" - Ufficio "Albo Pretorio";

Al Funzionario E.Q. Responsabile del Servizio "Gestione Giuridica del Personale";

Alla dipendente con matricola in oggetto indicata.

RENDERE NOTO ai sensi della Legge n. 241/1990 che il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Servizio "Gestione Giuridica del Personale" Dott. Felice Sparacino.

Il Responsabile dell'istruttoria è la sig.ra Enza De Luca, recapito 090/7761299 e-mail:

f.sparacino@cittametropolitana.me.it; e.deluca@cittametropolitana.me.it;
protocollo@pec.prov.me.it.

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al suddetto Ufficio dal lunedì al venerdì dalle ore 09,30 alle ore 12,30 e nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 16,30.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3 della L.R.n.7/19, è ammesso ricorso entro 60 gg. - a partire dal giorno successivo al termine della pubblicazione all'Albo pretorio - presso il TAR o entro 120 gg. presso il Presidente della Regione Sicilia.

Il Dirigente
(Dott. Giorgio La Malfa)
Firmato digitalmente